

Deliberazione 16 febbraio 2009 – VIS 10/09

Irrogazione di sanzioni ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 febbraio 2009

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 19 luglio 1996;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT per il primo periodo di regolazione);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica – Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: TIT per il secondo periodo di regolazione);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2004, n. 232/04;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 201/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 321/06;
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2008, VIS 1/08.

Fatto

1. Con deliberazione 4 febbraio 2008 - VIS 1/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia (di seguito: Comune di Francavilla o Comune), un'istruttoria formale per l'accertamento e la sanzione delle seguenti violazioni, riscontrate sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite, nonché delle dichiarazioni rese, nel corso degli accertamenti effettuati presso gli uffici del Comune stesso:
 - a. in relazione alla tipologia di contratto "altre utenze in bassa tensione", violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non avere fatturato ai clienti finali la componente tariffaria COV_1 durante l'anno 2005;
 - b. in relazione alle forniture per connessioni non permanenti alla rete, durante l'anno 2005:
 - i. violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non aver fatturato la componente tariffaria COV_1 ;
 - ii. violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera a), del TIT per il secondo periodo di regolazione e della tabella 5.1 richiamata dall'articolo 4, comma 4, della deliberazione n. 201/05, per aver fatturato la componente tariffaria CCA in vigore nel terzo trimestre 2005, anziché la componente CCA in vigore nel quarto trimestre 2005;
 - c. in relazione alle forniture per connessioni non permanenti alla rete, durante l'anno 2007:
 - i. violazione dell'articolo 10, comma 1 del TIT per il secondo periodo di regolazione e della tabella 3 richiamata dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 203/06, per aver fatturato la componente tariffaria TV_2 in vigore nell'anno 2006, anziché la componente TV_2 in vigore nell'anno 2007;
 - ii. violazione dell'articolo 39, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione per omessa fatturazione della componente MIS_7 ;
 - iii. violazione dell'articolo 22, comma 1, lettera b), del TIT per il secondo periodo di regolazione per omessa fatturazione della componente COV_1 ;
 - iv. violazione dell'articolo 52, comma 2, lettera d), del TIT per il secondo periodo di regolazione per omessa fatturazione della quota fissa della componente A_5 ;
 - v. violazione dell'articolo 1, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione e della tabella 26 richiamata dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 203/06, per aver fatturato la quota fissa della componente UC_6 in vigore per l'anno 2006, anziché quella in vigore per l'anno 2007;
 - vi. violazione dell'obbligo di sommare tutte le componenti tariffarie espresse in centesimi di euro/KWh, quali previste dal TIT per il secondo periodo di regolazione, attribuendo ad esse i valori fissati dall'Autorità (nelle tabelle 2 e 26 richiamate, rispettivamente, dagli articoli 3, comma 1, e 5, comma 1, della deliberazione n. 203/06, nella

tabella 3.1 richiamata dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 321/06, nelle tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione medesima, nonché sulla base degli elementi indicati nella tabella 3 richiamata dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 203/06); in particolare, il Comune ha attribuito alla quota energia esposta in fattura un valore diverso da quello che avrebbe dovuto risultare sommando correttamente i valori in vigore nel periodo cui si riferivano i consumi fatturati;

- d. violazione dell'articolo 1, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione, per aver applicato, nel periodo 1 febbraio 2004 – 14 febbraio 2007, corrispettivi espressi in quota potenza sulla base della potenza contrattualmente impegnata, anziché sulla base del valore massimo della potenza prelevata, anche a clienti finali con potenza disponibile superiore a 37,5 kW;
- e. violazione dell'articolo 9, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione, del punto 1 della deliberazione n. 232/04, dell'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 202/05 e dell'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 203/06, per aver applicato, in sede di fatturazione dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi, nel periodo 1 febbraio 2004 – 14 febbraio 2007, corrispettivi facenti riferimento a tabelle in uso presso il Comune, determinati con deliberazione di Giunta municipale 15 gennaio 1983, n. 19, anziché corrispettivi determinati sulla base delle citate disposizioni dell'Autorità;
- f. violazione dell'articolo 6, comma 3, lettera b), del TIT per il primo periodo di regolazione; nello specifico, il Comune di Francavilla, in sede di autocertificazione resa ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003, ha applicato criteri di calcolo dei ricavi ammessi in difformità rispetto alle modalità di calcolo previste dalla disposizione sopra richiamata;
- g. violazione dell'articolo 7, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione, per non aver inviato all'Autorità l'autocertificazione attestante il rispetto del vincolo V1 per l'anno 2002;
- h. violazione dell'articolo 7, comma 2, del TIT per il primo periodo di regolazione, per non aver restituito ai clienti finali i ricavi eccedentari dichiarati nella autocertificazione relativa al rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003;
- i. violazione dell'articolo 42, comma 13, del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non aver predisposto, per gli anni 2004 e 2005, la specifica autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione;
- j. violazione degli articoli 43, comma 1, e 44, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione; in particolare, per l'anno 2005, ai fini della perequazione dei costi di approvvigionamento e dei costi del servizio di trasmissione, nella dichiarazione dei quantitativi di energia elettrica forniti ai clienti appartenenti alle tipologie contrattuali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), del TIT medesimo, il Comune ha adottato criteri di quantificazione tra loro differenti, in contrasto con quanto previsto dai citati articoli 43, comma 1 e 44, comma 1; nello specifico, con riferimento alla

tipologia contrattuale “utenze in bassa tensione di illuminazione pubblica”, il Comune di Francavilla ha dichiarato quantitativi di energia ceduta ai clienti finali escludendo l’energia elettrica destinata ad usi del Comune medesimo, mentre con riferimento alla tipologia “altre utenze in bassa tensione” ha dichiarato quantitativi di energia elettrica comprensivi anche degli usi comunali;

- k. violazione degli articoli 43, comma 1, 44, comma 1, e 48, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione ai fini della perequazione generale, nonché degli articoli 54, comma 1, e 57, commi 1 e 2 del medesimo TIT ai fini dei versamenti degli oneri generali alla Cassa conguaglio; in dettaglio, poiché nell’anno 2005 il Comune di Francavilla non risultava servire clienti finali dotati di misuratore atto a rilevare l’energia elettrica per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, né clienti finali sul mercato libero, la corretta applicazione da parte del Comune delle citate disposizioni avrebbe richiesto la dichiarazione di quantitativi di energia elettrica coincidenti con riferimento ai clienti appartenenti a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), del TIT citato. Invero, in sede di dichiarazioni rese, per l’anno 2005, ai fini sopra menzionati, il Comune di Francavilla ha indicato quantitativi di energia relativi ai clienti appartenenti a ciascuna delle tipologie contrattuali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), che, ad un confronto tra le dichiarazioni stesse, sono risultati differenti tra loro;
- l. violazione dell’articolo 4, comma 1 del TIT per il primo periodo di regolazione; nello specifico, il Comune di Francavilla, durante il periodo 22 dicembre 2001 – 31 gennaio 2004, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, ha omesso di proporre opzioni tariffarie per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- m. violazione dell’articolo 13, comma 2, del TIT per il secondo periodo di regolazione; in particolare, il Comune durante il periodo 1 febbraio 2004 – 14 febbraio 2007, pur essendo titolare di una rete di distribuzione composta anche da alcuni tratti di linea in media tensione, e avendo adottato il regime tariffario semplificato per il servizio di distribuzione, ha omesso di richiedere l’applicazione del regime medesimo per le utenze in media tensione, potenziali controparti del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- n. violazione dell’articolo 29, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione e dell’articolo 35, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione, per non aver fornito, durante il periodo 1 gennaio 2002 – 14 febbraio 2007, i misuratori ai clienti finali, rimettendone a questi l’onere dell’approvvigionamento;
- o. violazione dell’articolo 2, comma 20, lettera c), legge n. 481/95 per informazioni non veritiere; in dettaglio, durante l’esecuzione delle attività di accertamento, in risposta ai quesiti formulati dai funzionari dell’Autorità e della Cassa conguaglio, i rappresentanti del Comune di Francavilla hanno reso dichiarazioni che, ad un successivo confronto con i dati documentali acquisiti durante l’accertamento medesimo, sono risultate non veritiere; in particolare, è stato dichiarato che i consumi delle forniture caratterizzate da

- connessioni non permanenti alla rete (cosiddette “forniture straordinarie”) di breve durata vengono sempre calcolati convenzionalmente, ipotizzando un impegno della potenza per 6 ore/giorno, mentre dall’analisi delle fatture assunte a campione è emerso un caso di fatturazione di consumi calcolati sulla base di un impegno di potenza pari a 12 ore/giorno.
2. Con lettera anticipata a mezzo fax del 26 marzo 2008 (prot. Autorità n. 008642) il Comune di Francavilla ha chiesto di essere sentito in audizione formale davanti al Collegio.
 3. Con nota in data 23 ottobre 2008 (prot. Autorità n. 0031603) il responsabile del procedimento ha comunicato al Comune le risultanze istruttorie ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, confermando la contestazione delle predette violazioni, raggruppate in quattro tipi individuati in ragione dell’interesse tutelato dalle disposizioni richiamate.
 4. In data 18 dicembre 2008 si è svolta l’audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell’Autorità ha consentito al Comune di depositare, oltre il termine previsto dall’articolo 16, comma 3, del citato d.P.R., una memoria difensiva, acquisita il successivo 31 dicembre 2008 (prot. Autorità n. 043818).

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni del Comune

5. Nella memoria difensiva il Comune ha svolto argomentazioni di carattere generale, nonché argomentazioni specifiche per ciascuna delle violazioni contestate, in esito alle quali ha chiesto che non siano irrogate sanzioni o siano determinate nel minimo.

A.1. Argomentazioni di carattere generale

6. In primo luogo, il Comune di Francavilla ha dedotto che l’importo di euro 990.000,00, indicato nel bilancio comunale alla voce “distribuzione energia elettrica” e riportato nella comunicazione delle risultanze istruttorie come fatturato rilevante per l’anno 2005 ai fini della quantificazione della sanzione, si riferisce al totale delle fatture emesse e comprenderebbe quindi diverse componenti che non costituiscono ricavo ma sono soltanto partite di giro. Ad avviso del Comune, per “fatturato” dovrebbe intendersi il ricavo ammesso che costituisce il limite di ricavi conseguibili in un anno dal distributore. Al riguardo, il Comune ha dichiarato - senza peraltro darne dimostrazione - di avere calcolato per l’anno 2007 (in base ai dati comunicati dal Comune medesimo alla Cassa Conguaglio) un ricavo ammesso pari a euro 331.896,00, che dovrebbe essere considerato ai fini della determinazione della sanzione.
7. In secondo luogo, il Comune di Francavilla ha dedotto - senza tuttavia fornirne prova - di avere affidato dal 1 gennaio 2008, con determina del Responsabile del Servizio n. 293/08, l’attività di consulenza e bollettazione relativa al servizio di distribuzione di energia elettrica alla società Enersud S.r.l., con la conseguenza che ora il sistema di bollettazione sarebbe rispettoso delle disposizioni dell’Autorità. Secondo il Comune detta condotta

dovrebbe essere valutata ai fini della quantificazione della sanzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, quale "*condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque utile al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità*".

8. In terzo luogo, in considerazione, oltre che della asserita attribuzione dell'attività di bollettazione alla società Enersud s.r.l., anche del forte impegno che sarebbe stato profuso per rispettare le disposizioni dell'Autorità, il Comune ha sostenuto l'applicabilità nel caso in esame altresì dell'articolo 7, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, inerente il ravvedimento operoso.
9. In quarto luogo, il Comune ha sostenuto l'applicabilità nella fattispecie anche dell'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08 - che consente di derogare all'applicazione delle Linee guida ove vi sia l'esigenza di valorizzare iniziative meritevoli di particolare apprezzamento-, in ragione delle sue modeste dimensioni territoriali e della condotta che sarebbe stata posta in essere per rispettare le disposizioni dell'Autorità.
10. Infine, il Comune ha richiamato i principi comunitari di proporzionalità ed equità dei provvedimenti sanzionatori, sostenendo di non poter essere assimilato ad un operatore di grandi dimensioni con commisurazione della sanzione solo al volume degli affari (e non anche al reddito netto).

A.2. Argomentazioni relative alle singole violazioni

11. Con riferimento al primo tipo di violazioni, inerenti l'inosservanza della disciplina tariffaria (lettere a), b), c), d) e) f) g) h) l) e m) del paragrafo 1), il Comune di Francavilla ha dedotto una serie di elementi incidenti sulla gravità delle infrazioni: l'esiguo numero di clienti finali coinvolti, l'assenza o modestia dei danni arrecati ai clienti finali, la mancanza di indebiti vantaggi conseguiti dall'agente, la circoscritta estensione territoriale delle violazioni (limitate al territorio comunale). Il Comune ha altresì dichiarato che la condotta illecita si sarebbe verificata per la carenza di personale qualificato nella gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica e che detta condotta sarebbe cessata con l'attribuzione della gestione di detto servizio alla ditta Enersud s.r.l. esperta nel settore. Il Comune ha, pertanto, chiesto per gli illeciti in esame di non irrogare sanzioni o di determinarle nel minimo. Inoltre per alcune infrazioni il Comune ha svolto ulteriori osservazioni:
 - (i) in ordine alla mancata fatturazione della quota fissa della componente tariffaria A5 durante l'anno 2007 alle forniture per connessioni non permanenti, ha dichiarato - senza fornirne prova - che, effettuando una stima prudenziale del danno, l'ammontare massimo complessivo non fatturato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per tutte le utenze non permanenti, sarebbe pari a circa euro 0,75 totali;
 - (ii) per quanto riguarda la violazione relativa ai calcoli errati ai fini della verifica del rispetto del vincolo V1 per l'anno 2003, ha dedotto - ma non dimostrato - che il calcolo dei ricavi eccedentari sarebbe stato effettuato correttamente e che soltanto la *dichiarazione* di detti ricavi sarebbe erronea. Inoltre, ha affermato che i ricavi eccedentari, e quindi gli importi

da restituire, sarebbero notevolmente inferiori rispetto a quanto erroneamente dichiarato e precisamente pari a circa euro 25.900,00 per le utenze di illuminazione pubblica e euro 4.500,00 per le altre utenze non domestiche;

- (iii) sulla mancata restituzione dei ricavi eccedentari dichiarati per l'anno 2003, ha ribadito che detti importi sono in realtà molto inferiori rispetto a quelli erroneamente dichiarati. Inoltre, ha sottolineato che quanto all'importo di euro 25.900,00, trattandosi di ricavi inerenti le utenze di illuminazione pubblica, il Comune avrebbe dovuto provvedere ad un' "autorestituzione".
12. Con riferimento al secondo gruppo di violazioni, inerenti il mancato rispetto della disciplina sulla perequazione, il Comune di Francavilla ha svolto le seguenti argomentazioni:
- (i) sulla mancata certificazione della destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio, ha dedotto che, ad una prima analisi, l'energia "usi propri" cui il Comune fa riferimento non sarebbe da ascrivere alla categoria degli "usi propri di distribuzione", ma parrebbe essere energia esente dal versamento di sovrapprezzo termico a seguito di accordi con Enel; di conseguenza, la certificazione in esame non sarebbe dovuta. Ritenendo non sussistente l'illecito, il Comune ha chiesto di non irrogare alcuna sanzione;
- (ii) per quanto riguarda gli errori contestati nella dichiarazione dei consumi ai fini della perequazione, ha riconosciuto che non sono stati dichiarati consumi per illuminazione pubblica.
13. Con riferimento al terzo tipo di violazioni, relative all'inosservanza della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica, il Comune ha dichiarato - e dimostrato - di avere provveduto all'acquisto di misuratori elettronici multitariffa in data 31 ottobre 2008. In sede di audizione finale il consulente della ditta Enersud ha specificato che i misuratori acquistati coprono circa il 25% del fabbisogno totale e che gli stessi non sono ancora stati installati.
14. Infine, con riferimento al quarto tipo di violazione, inerente l'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri, il Comune ha dedotto che l'errore nella dichiarazione relativa alle ore di utilizzo per utenze temporanee sarebbe dovuto al fatto che dette utenze hanno carattere straordinario e sono limitate a pochi allacci durante l'anno; in ogni caso, l'infrazione sarebbe stata commessa in buona fede e, pertanto, la sanzione non dovrebbe essere irrogata.

B. Valutazione delle argomentazioni del Comune di Francavilla

B.1. Sulle argomentazioni di carattere generale

15. Non può essere accolta l'osservazione del Comune in ordine all'individuazione del fatturato rilevante ai fini della quantificazione delle sanzioni da irrogare. Infatti, l'articolo 3, comma 1, della delibera ARG/com 144/08, stabilisce che l'importo base della sanzione viene determinato tenendo conto della sua incidenza percentuale sul "fatturato dell'impresa

nell'ultimo esercizio che precede l'avvio del procedimento sanzionatorio". Il fatturato è - come il nome indica - la somma degli importi delle fatture emesse o, in altri termini, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi, nonché degli altri ricavi e proventi ordinari di un'azienda. Ai fini sanzionatori il fatturato appare maggiormente idoneo a valutare la capacità economica dell'impresa rispetto all'utile di bilancio, che potrebbe essere determinato in misura non elevata per vari motivi, ad esempio fiscali. Poiché il Comune di Francavilla ha confermato che il valore di euro 990.000,00 indicato in bilancio come "distribuzione energia elettrica" si riferisce ai totali delle fatture emesse, e quindi rappresenta il fatturato del Comune nell'anno 2005, ne consegue che questo è l'importo che assume rilievo ai fini della determinazione delle sanzioni da irrogare.

16. Quanto all'affidamento dell'attività di consulenza e bollettazione del servizio di distribuzione di energia elettrica alla società Enersud S.r.l. che dovrebbe garantire in futuro il rispetto delle disposizioni violate, si osserva che il Comune di Francavilla *non* ne ha fornito la prova e comunque si tratta di una doverosa iniziativa finalizzata al futuro rispetto della regolazione.
17. Non può essere infatti condivisa l'argomentazione secondo la quale, in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercente medesimo e dell'asserito - ma non dimostrato - affidamento dell'attività di consulenza e bollettazione alla società Enersud s.r.l., troverebbe applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c), dell'Allegato A della delibera ARG/com 144/08 (che prevede la diminuzione di un valore non superiore alle metà dell'importo base della sanzione qualora sia stata posta in essere una condotta meritevole di apprezzamento volta al miglioramento delle condizioni dei mercati regolamentati o comunque più utile al più efficace perseguimento degli interessi affidati all'Autorità). Anche qualora il Comune avesse fornito prova dell'attribuzione dell'attività di consulenza e bollettazione ad una società esperta del settore, infatti, si tratterebbe di una iniziativa diretta a cessare la condotta illecita e ad evitarne la reiterazione. Pertanto, l'attribuzione del servizio di distribuzione alla società Enersud - ove dimostrato - avrebbe potuto essere valutato solo ai fini della gravità dell'infrazione.
18. Non può essere condivisa nemmeno la tesi secondo cui nel caso in esame troverebbe applicazione l'articolo 7, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08 (che consente la riduzione dell'importo base della sanzione se l'agente ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione). Anche in questo caso, infatti, le circostanze addotte dal Comune non risultano provate e, anche qualora lo fossero state, avrebbero inciso sulla durata dell'illecito e, dunque, sulla gravità dell'infrazione ai sensi dell'articolo 2 della delibera da ultimo citata.
19. Per le medesime ragioni già esposte ai precedenti paragrafi 17 e 18, non può essere accolta l'argomentazione secondo cui nella fattispecie dovrebbe applicarsi la disposizione eccezionale di cui all'articolo 8, comma 2, dell'Allegato A, della delibera ARG/com 144/08, che giustifica deroghe nell'applicazione delle Linee guida per la quantificazione delle sanzioni, qualora l'Autorità ritenga di valorizzare iniziative meritevoli di particolare apprezzamento.

20. Infine, con riguardo agli invocati principi comunitari di proporzionalità e di equità dei provvedimenti sanzionatori, si osserva che - come già esposto al precedente paragrafo 15 - essi sono pienamente rispettati mediante la determinazione della sanzione con riferimento al fatturato, e dunque al volume degli affari, in luogo dell'utile netto; ne consegue che non sono sproporzionate sanzioni commisurate all'importo di euro 990.000,00.

B.2. Sulle singole violazioni contestate

21. Le violazioni contestate sono raggruppabili in quattro tipi, individuati in ragione dell'interesse pubblico tutelato:
- (i) violazione della disciplina tariffaria in materia di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di corrispettivi di allacciamento e diritti fissi; in tale tipologia rientrano le violazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l) e m) del paragrafo 1;
 - (ii) violazione della disciplina sulla perequazione; a tale tipologia sono ascrivibili le violazioni di cui alle lettere i), j) e k) del paragrafo 1;
 - (iii) violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera n) del paragrafo 1.
 - (iv) violazione dell'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri; in tale tipologia rientra la violazione di cui alla lettera o) del paragrafo 1.

B.2.1. Sulla violazione della disciplina tariffaria in materia di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di corrispettivi di allacciamento e diritti fissi (lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l) e m) del paragrafo 1).

22. L'esiguità del numero di clienti finali interessati, l'assenza o modestia dei danni arrecati ai clienti finali, la mancanza di indebiti vantaggi conseguiti dall'esercente, nonché la limitata estensione territoriale delle violazioni contestate, sono già state prese in considerazione nelle risultanze istruttorie comunicate dal responsabile del procedimento. Al riguardo si osserva che si tratta di elementi che incidono sulla gravità dell'illecito e non sul suo perfezionamento, posto che gli illeciti in questione sono di mera condotta e quindi si verificano in tutti i casi di semplice inosservanza di provvedimenti dell'Autorità a prescindere dal verificarsi o meno di un effetto pregiudizievole. Si osserva altresì che l'eventuale carenza di personale qualificato per la gestione del servizio di distribuzione di energia elettrica, non consente di escludere la responsabilità dell'esercente. Il Comune è evidentemente responsabile della mancanza di personale in grado di gestire correttamente il servizio in questione, quando questa determina una violazione delle delibere dell'Autorità.
23. Con particolare riguardo all'illecito relativo alla mancata applicazione della parte fissa della componente A5 alle forniture per connessioni non permanenti, si rileva che la modestia del danno arrecato (che sarebbe pari a

soli euro 0,75 totali per gli anni 2005, 2006 e 2007) dichiarata dal Comune, non è stata tuttavia dimostrata.

24. Manca altresì la prova, per quanto concerne l'infrazione relativa ai calcoli errati per il vincolo V1 per l'anno 2003, che l'errore commesso dal Comune riguarderebbe la *dichiarazione*, anziché il calcolo, dei ricavi eccedentari e che gli importi di detti ricavi sarebbero notevolmente inferiori rispetto a quelli che erano stati dichiarati.

B.2.2. Sulla violazione della disciplina sulla perequazione (lettere i, j) e k) del paragrafo 1).

25. Non può essere condivisa la tesi secondo cui l'esercente non sarebbe stato tenuto a predisporre l'autocertificazione comprovante la destinazione dei consumi di energia elettrica ad uso proprio della distribuzione. Infatti, l'articolo 1, Allegato A, del TIT per il secondo periodo di regolazione, definisce "usi propri della distribuzione" i consumi di energia elettrica degli esercenti che svolgono il servizio di distribuzione, esclusivamente e direttamente funzionali all'erogazione del servizio medesimo, inclusi i consumi connessi con lo svolgimento delle attività commerciali legate al servizio di distribuzione. In altri termini si tratta dei consumi connessi all'erogazione del servizio di distribuzione e, dunque, propri di tutti gli esercenti tale servizio. Ne discende che anche il Comune di Francavilla era tenuto a predisporre la relativa autocertificazione.

B.2.3. Sulla violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica (lettera n) del paragrafo 1).

26. Nella memoria difensiva il Comune ha dimostrato di avere provveduto all'acquisto di misuratori elettronici multitariffa; tuttavia, in sede di audizione finale, il consulente della società Enersud ha precisato che i misuratori acquistati sono circa un quarto del fabbisogno totale e che non sono ancora stati installati. Conseguentemente, la condotta illecita non può dirsi cessata, neppure in parte.

B.2.4. Sulla violazione dell'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri (lettera o) del paragrafo 1).

27. Non può essere accolta l'argomentazione secondo la quale l'errore nella dichiarazione resa ai funzionari dell'Autorità e della Cassa Conguaglio sarebbe giustificato dal fatto che si tratta di dati relativi alle utenze temporanee, dunque, a poche, sporadiche utenze, e comunque l'esercente sarebbe stato in buona fede. Il carattere temporaneo delle utenze cui si riferiscono i dati dichiarati, infatti, non può legittimare dichiarazioni erronee: ove così fosse, l'Autorità non potrebbe effettuare alcun controllo in ordine a detto tipo di connessioni, non avendo certezza della veridicità delle dichiarazioni rese al riguardo. Invero, qualora l'esercente non fosse stato in grado di rispondere, avrebbe potuto - e dovuto - riservarsi di farlo dopo avere esaminato la relativa documentazione. Quanto, poi, alla pretesa buona fede, si

osserva che la stessa può rilevare come causa di esclusione della responsabilità solo quando risulti incolpevole - e a tal fine occorre un elemento positivo idoneo ad indurre un siffatto errore - ed inevitabile, cioè non ovviabile dall'interessato con la dovuta diligenza. Nel caso di specie difettano entrambi i requisiti. Pertanto, sussistendo la violazione contestata ed essendo la stessa imputabile all'esercente, non può essere accolta la richiesta di non irrogare la relativa sanzione.

Quantificazione della sanzione

28. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
29. L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - gravità della violazione;
 - opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - personalità dell'agente;
 - condizioni economiche dell'agente.
30. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato *"Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481"*.
31. Ai fini della quantificazione della relativa sanzione, ognuno dei quattro tipi di violazione prospettati al paragrafo 21 verrà autonomamente valutato alla luce delle sopra citate disposizioni.

Violazione della disciplina tariffaria in materia di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica e in materia di corrispettivi di allacciamento e diritti fissi (lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l) e m) del paragrafo 1).

32. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, il Comune di Francavilla, fatturando in maniera impropria le componenti tariffarie, ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario, nonché il principio di applicazione non discriminatoria delle tariffe. In particolare, il mancato rispetto di alcune disposizioni può danneggiare gli utenti del Comune stesso, mentre la mancata o errata fatturazione di componenti tariffarie fissate dall'Autorità può, da un lato, diminuire i proventi per il Comune, con ripercussioni sulla qualità, sicurezza e efficienza del servizio di fornitura dell'energia elettrica, dall'altro, ripercuotersi sulla corretta applicazione dei sistemi di perequazione, alterando il livello delle tariffe per la generalità delle utenze.

33. E' particolarmente grave la violazione di cui alla lettera c), punto iv., del paragrafo 1, inerente la componente tariffaria A5 - ovvero la componente per la copertura dei costi relativi all'attività di ricerca e sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale del sistema elettrico -, in quanto è posta a copertura degli oneri generali del sistema elettrico la cui mancata o errata fatturazione determina, dunque, un danno al sistema nel suo complesso.
34. Le violazioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) e h) sono state accertate per un anno; mentre le violazioni di cui alle lettere d), e), l) e m) sono state accertate per tre anni.
35. La gravità delle violazioni in esame risulta attenuata in quanto:
 - il numero dei clienti finali coinvolti è esiguo;
 - l'estensione territoriale delle violazioni contestate è modesta: il Comune di Francavilla di Sicilia esercita il servizio di distribuzione di energia elettrica nel solo territorio comunale;
 - i danni arrecati ai clienti finali sono assenti o limitati;
 - l'esercente non ha conseguito indebiti vantaggi.
36. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
37. Quanto al *criterio della personalità dell'agente*, nei confronti del Comune di Francavilla di Sicilia non sono stati adottati precedenti provvedimenti sanzionatori.
38. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si fa presente che il Comune di Francavilla di Sicilia, in considerazione del ristretto ambito territoriale nel quale opera e del numero di clienti finali serviti (inferiore a cinquemila), è un soggetto di piccolissime dimensioni. Dall'estratto del bilancio relativo all'esercizio 2005, prodotto dal Comune (allegato E al verbale di accertamento), alla voce "*distribuzione energia elettrica*" risultano competenze per circa euro 990.000,00 (novecentonovantamila/00).
39. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

Violazione della disciplina sulla perequazione (lettere i), j) e k) del paragrafo 1).

40. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune di Francavilla di Sicilia contrasta con disposizioni volte a garantire un efficace sistema di perequazione dei costi per la tutela dell'economicità e redditività dei distributori. La definizione di un simile meccanismo è resa necessaria dal fatto che il vincolo di uniformità della tariffa di distribuzione sul territorio nazionale comporta la definizione dei corrispettivi tariffari sulla base delle caratteristiche medie dell'utenza e del territorio serviti dai distributori, mentre i costi del servizio effettivamente sostenuti dai distributori sono influenzati dalle specifiche caratteristiche della clientela servita e da fattori ambientali fuori dal controllo dell'impresa distributrice. Tuttavia, affinché detto sistema funzioni correttamente, è essenziale che i distributori osservino le disposizioni dettate al riguardo dall'Autorità.

41. E' particolarmente grave la violazione di cui alla lettera k), del paragrafo 1, inerente le dichiarazioni rese ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione e dei versamenti dovuti alla Cassa Conguaglio, in quanto, ai fini del corretto funzionamento del sistema tariffario è inammissibile che l'impresa distributrice, con riferimento ai volumi di energia distribuita ed ai clienti serviti, effettui dichiarazioni differenti a seconda degli adempimenti cui è tenuta in base alla normativa vigente.
42. La violazione di cui alla lettera i) è stata accertata per due anni, mentre le violazioni di cui alle lettere j) e k) sono state accertate per un anno.
43. La gravità della violazione di cui alla lettera i) risulta attenuata in quanto essa non ha arrecato un concreto pregiudizio ai clienti finali e l'esercente non ha conseguito alcun indebito vantaggio.
44. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
45. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 37.
46. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 38.
47. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

Violazione della disciplina sul servizio di misura dell'energia elettrica (lettera n) del paragrafo 1).

48. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, risultano violate disposizioni volte a disciplinare il servizio di pubblica utilità della misura. In particolare, il Comune di Francavilla non ha adempiuto ad una delle attività essenziali in cui si articola detto servizio, cioè l'installazione dei misuratori, cagionando così un danno ai clienti finali costretti a provvedervi; né ha previsto particolari procedure relativamente alla scelta dei misuratori da installare, standard di qualità e/o specifiche tecniche che i misuratori debbano rispettare, con conseguente danno alla qualità del servizio svolto e potenziale danno all'efficienza del sistema elettrico.
49. Inoltre, la violazione risulta aggravata in quanto è stata accertata per più di cinque anni e, come dichiarato in sede di audizione finale, è ancora in atto, anche se il Comune ha dimostrato di avere posto in essere una condotta (acquisto di una quota dei misuratori) idonea ad ottemperare in futuro all'obbligo in questione.
50. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
51. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 37.
52. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 38.
53. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

Violazione dell'obbligo di fornire all'Autorità dati veritieri (lettera o) del paragrafo 1).

54. Sotto il profilo della *gravità*, la violazione in esame contrasta con norme volte a garantire l'attendibilità e la veridicità dei dati forniti dagli esercenti all'Autorità per l'esercizio delle sue funzioni regolatorie.
55. La gravità risulta attenuata in quanto la violazione:
 - è stata accertata per un solo caso, nell'ambito delle fatture relative alle cosiddette forniture straordinarie esaminate a campione;
 - stante la natura modesta e circoscritta del dato non veritiero, non ha pregiudicato l'esercizio delle funzioni regolatorie da parte dell'Autorità.
56. Sotto il profilo dell'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*, si osserva che dalla documentazione acquisita non risultano elementi in tal senso.
57. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 37.
58. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rinvia al precedente paragrafo 38.
59. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84.

DELIBERA

1. si accerta la violazione da parte del Comune di Francavilla di Sicilia delle seguenti disposizioni: articoli 1, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, 13, comma 2, 22, comma 1, lettere a) e b), 35, comma 1, 39, comma 1, 42, comma 13, 43, comma 1, 44, comma 1, 48, comma 1, 52, comma 2, lettera d), 54, comma 1, e 57, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione; tabella 5.1 richiamata dall'articolo 4, comma 4, della deliberazione dell'Autorità n. 201/05; tabelle 2 e 3 richiamate dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 203/06; tabella 26 richiamata dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 203/06; tabella 3.1 richiamata dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 321/06; tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 321/06; tabella 3 richiamata dal comma 3.2 della deliberazione n. 203/06; punto 1 della deliberazione n. 232/04; articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 202/05; articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 203/06; articoli 6, comma 3, lettera b), 4, comma 1, 7, commi 1 e 2, 29, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione; articolo 2, comma 20, lettera c), legge n. 481/95;
2. sono irrogate al Comune di Francavilla di Sicilia le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, pari ad un importo complessivo di euro 103.291,36 (centotremiladuecentonovantuno/36):
 - a) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato gli articoli 1, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, 13, comma 2, 22, comma 1, lettere a) e b), 39, comma 1, 52, comma 2, lettera d), del TIT

per il secondo periodo di regolazione; l'articolo 7, comma 1, della deliberazione n. 202/05; l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 203/06; gli articoli 4, comma 1, 6, comma 3, lettera b), e 7, commi 1 e 2, del TIT per il primo periodo di regolazione; la tabella 3 richiamata dall'articolo 3, comma 2, della deliberazione n. 203/06; la tabella 26 richiamata dall'articolo 5, comma 1, della deliberazione n. 203/06; la tabella 2, richiamata dall'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 203/06; la tabella 3.1 richiamata dall'articolo 3, comma 3, della deliberazione n. 321/06; le tabelle 6.1 e 6.2 richiamate dall'articolo 3, comma 5, della deliberazione n. 321/06; il punto 1 della deliberazione n. 232/04;

- b) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato gli articoli 42, comma 13, 43, comma 1, 44, comma 1, 48, comma 1, 54, comma 1, e 57, commi 1 e 2, del TIT per il secondo periodo di regolazione;
 - c) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato l'articolo 29, comma 1, del TIT per il primo periodo di regolazione e l'articolo 35, comma 1, del TIT per il secondo periodo di regolazione;
 - d) euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84), per aver violato l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
3. si ordina al Comune di Francavilla di Sicilia di pagare le suddette sanzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
 4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
 5. si ordina al Comune di Francavilla di Sicilia di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
 6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Francavilla di Sicilia, Piazza Annunziata, n. 1, 98034 Francavilla di Sicilia (ME) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

16 febbraio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis